

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.29 del 05 febbraio 2026

Oggetto: *Procedura aperta per la stipula di un Convenzione per “l’affidamento quinquennale del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le Aziende Sanitarie della Regione Campania - Presa d’atto della sentenza n. 04492/2025 T.A.R Napoli- Campania- Sezione Prima e adempimenti conseguenti lotto 1.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3 ;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296”

- ed, al comma 5, che: “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
 - che il D.P.C.M. 11/11/2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;
 - che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014)

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”

DARO ATTO CHE

- con determinazione del Direttore Generale n. 143 del 12/10/2016, So.Re.Sa. spa indicava una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per “l’affidamento quinquennale del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le Aziende Sanitarie della Regione Campania”;

- con la determinazione del Direttore Generale n. 73 del 12/04/2019 veniva disposta l'aggiudicazione del lotto 1 della predetta procedura aperta all'ATI E.P. S.p.A./SAGIFI S.p.A;
- pertanto, veniva stipulata la Convenzione REP. 27/19 con il predetto Operatore economico;
- a seguito di richiesta di revisione prezzi ai sensi dell'art. 78 del Capitolato, con determinazione n. 182 del 07 settembre 2022, So.Re.Sa. spa riconosceva all'Operatore economico per il lotto 1 la revisione in aumento dei prezzi aggiudicati per ciascun pasto che compone la derrata alimentare giornaliera (colazione, pranzo, cena) nella misura del 4, 4%;
- a seguito di nuova richiesta di revisione prezzi del 06/10/2023, SO.RE.SA S.p.A., con determinazione n. 270 del 21.10.2024, ha riconosciuto all'Operatore economico per il lotto in questione un ulteriore aumento pari al 5% sul prezzo di aggiudicazione (che andrà ad aggiungersi all'incremento del 4,4 % di cui alla Determinazione del Direttore Generale n.182 del 07 settembre 2022) con decorrenza dal 1° ottobre 2024;

CONSIDERATO CHE

- per il lotto 1, con ricorso presentato innanzi al T.A.R. Campania-Napoli e iscritto al n. 05909/2024, l'operatore economico E.P. S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. tra "E.P. S.p.A. (mandataria) e Sagifi S.p.A. (mandante)" ha agito in giudizio invocando l'annullamento della determinazione del Direttore Generale della SO.RE.SA. S.p.A. n. 270 del 21.10.2024, notificata a mezzo p.e.c. in data 22.10.2024, nella parte in cui stabiliva la decorrenza dell'aumento revisionale concesso "dal 1° ottobre 2024" anziché dalla data dell'istanza di revisione prezzi, presentata dalla ricorrente il 06.10.2023;
- Il T. A.R Campania- Napoli- Sezione Prima, con sentenza n. 04492/2025 pubblicata il 16/06/2025, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato la determinazione del Direttore Generale della SO.RE.SA. S.p.A. n. 270 del 21/10/2024, *"con conseguente obbligo di riconoscere l'importo revisionale a far data dalla presentazione dell'istanza"*.

PRESO ATTO di quanto disposto dalla sopracitata sentenza del T. A.R Campania- Napoli n. 04492/2025;

RITENUTO pertanto,

- di dover ottemperare alle suddette statuizioni del giudice amministrativo;

- di annullare, per l'effetto, la Determinazione n. 270 del 21/10/2024, limitatamente alla parte in cui stabilisce la decorrenza dell'aumento revisionale concesso "*dal 1° ottobre 2024*", fermo il resto;
- di stabilire pertanto che l'aumento revisionale, nella già riconosciuta misura percentuale, abbia decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza ovvero dal 6/10/2023;
- di procedere con gli adempimenti conseguenti ai fini del riconoscimento l'importo revisionale a far data dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal 06.10.2023;

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati

- 1) di prendere atto della sentenza T. A.R Campania- Napoli n. 04492/2025, pubblicata in data 16/06/2025;
- 2) di annullare, per l'effetto, la Determinazione n. 270 del 21/10/2024, limitatamente alla parte in cui stabilisce la decorrenza dell'aumento revisionale concesso "*dal 1° ottobre 2024*", fermo il resto;
- 3) di stabilire, pertanto, che l'aumento revisionale, nella già riconosciuta misura percentuale, abbia decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza ovvero dal 6/10/2023;
- 4) di procedere con gli adempimenti conseguenti ai fini del riconoscimento l'importo revisionale a far data dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal 06.10.2023;
- 5) di dare comunicazione, del presente provvedimento all'operatore economico interessato e alle Aziende Sanitarie (AO Sant'Anna San Sebastiano di Caserta, Asl Napoli 2 Nord e Asl Caserta) titolari dei contratti attuativi relativi al lotto 1 della procedura aperta per "l'affidamento quinquennale del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le Aziende Sanitarie della Regione Campania;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito internet www.soresa.it nella sezione "Società trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti/Determinazioni del Direttore Generale";

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 05.02.2026

DIREZIONE GENERALE

So.Re.Sa. S.p.A. con socio unico - Società Regionale per la Sanità
Sede legale: Centro Direzionale / Isola G3 - Napoli (80143)

Capitale sociale 500.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04786681215 - Iscritta al Registro delle Imprese di Napoli
Tel.: 081 21 28 174 - www.soresa.it - e-mail: segreteria@soresa.it - pec: soresa@pec.soresa.it